



Comune di Castiglion Fibocchi

Provincia di Arezzo

Area cultura, scuola, sociale e segreteria

UFFICIO SOCIALE

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2024

Il Comune di Castiglion Fibocchi rende noto che **dal giorno 29 ottobre 2024 fino al giorno 28 novembre 2024** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2024, a cui sono destinate le somme assegnate dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta n. 1041 del 16/09/2024 e dal Comune di Castiglion Fibocchi con Delibera di Giunta n. 104 del 25/10/2024.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissione al bando

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo le persone che, alla data di apertura del presente bando, nonché al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Castiglion Fibocchi, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.);
3. titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità (tale imposta, se dovuta, deve essere documentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025). Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui il richiedente abbia la residenza;
4. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Castiglion Fibocchi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- c. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- d. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti precedenti 5 e 6;
8. attestazione I.S.E.E. 2024 in corso di validità, con valore I.S.E. non superiore a euro 32.192,74 e valore I.S.E.E. non superiore a euro 16.500. Il valore I.S.E. del nucleo familiare non può essere inferiore al canone di locazione annuo pagato, salvo le deroghe previste dal successivo art. 2.
9. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compreso i contributi per morosità incolpevole). N.B. Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il "contributo teorico spettante" calcolato verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio riferito alla locazione. Lo stesso sarà effettuato con la misura di sostegno al reddito nazionale riferita alla quota affitto.

Art. 2

Determinazione della situazione economica e patrimoniale

Valore I.S.E.E. non superiore a **euro 16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P.) ed **I.S.E** non superiore a **euro 32.192,74**.

Inoltre è prevista la suddivisione in due fasce di reddito in base al valore I.S.E.:

- **Fascia A:** valore **I.S.E.** uguale o inferiore a **euro 15.984,02** (corrispondente al valore annuale di due pensioni minime INPS per l'anno 2024)
- **Fascia B:** valore **I.S.E.** compreso tra **euro 15.984,03** e **euro 32.192,74**.

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Si avverte che l'ammissione al bando dei soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione annuo pagato, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda:

- assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi (la relativa certificazione sarà acquisita d'Ufficio);
- autocertificazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone (la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 7 punto 4);
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 3 **Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 s.m.i. (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*).

Per gli studenti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, D.P.C.M. n. 159/2013.

Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (A e B), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

Art. 4 **Documentazione e motivi di insanabilità**

I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare sia il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando, sia le condizioni che determinano il riconoscimento del punteggio di priorità sociale in graduatoria.

La domanda deve essere **corredata dai seguenti documenti**:

- **copia documento d'identità valido del/della richiedente;**
- **copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e registrazione del contratto** (se dovuta);
- **copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente**, in caso di cittadino/a straniero/a extra-comunitario/a o apolide;
- **fotocopia o stampa del codice IBAN relativo a c/c in uso;**
- in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1.6 (es.: sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge, provvedimento di pignoramento dell'alloggio, ecc..).

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

- 1.** non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando (28 novembre 2024)
- 2.** non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2024;
- 3.** non saranno debitamente sottoscritte.

Qualora l'autocertificazione di cui al modulo di domanda non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, dovrà essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE dell'istanza, **la fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **31 gennaio 2025** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art.7: in mancanza di tale condizione non verrà erogato il contributo.

Art. 5
Criteria di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Servizi sociali procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità e all'elaborazione della graduatoria. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020, come modificata dalla D.G.R.T. 1041 del 16/09/2024, pertanto sarà articolata su due fasce, "A" e "B" e saranno applicati inoltre criteri di priorità sociale stabiliti dall'amministrazione comunale con Delibera di Giunta comunale n. 104 del 25/10/2024.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B è riconosciuto il seguente **punteggio di priorità** (deciso con Delibera di Giunta comunale discussa in data 25/10/2024):

✓ **nucleo familiare con presenza di figli minori: punti 0,5 a figlio**

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al 31/12/2024.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- a) le domande dotate di punteggio di priorità sociale sono collocate per prime ed in ordine decrescente, dal punteggio più alto al punteggio più basso;
- b) le domande con uguale punteggio di priorità sociale sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/ISE in ordine decrescente dalla più alta alla più bassa;
- c) nei casi di uguale punteggio di priorità sociale e uguale valore percentuale canone/ISE si procede all'ordine delle domande in base al seguente criterio di precedenza:
 - i. età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con età più bassa dei minori;
- d) le domande senza punteggio di priorità sociale sono collocate a seguire in base al valore percentuale di incidenza canone/ISE in ordine decrescente dal più alto al più basso;
- e) nel caso di uguale valore percentuale canone/ISE si procede al posizionamento in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande (precede la domanda arriva prima).

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune **entro il giorno 6 dicembre 2024**.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Qualora trascorsi i 10 giorni consecutivi, non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, entro il giorno **17 dicembre 2024**, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Castiglion Fibocchi **NON INOLTREÀ comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati **circa l'eventuale esclusione o collocazione** nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune **con omissione dei dati personali dei beneficiari e individuazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda**.

Le graduatorie saranno consultabili presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi, Piazza del Municipio 1, completa dei dati personali.

Art. 6 **Entità del contributo**

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni:

Fascia A): il contributo è tale da ridurre l'incidenza canone annuo/ISE fino al 14% (per un importo massimo arrotondato fino ad euro 3.100 annui);

Fascia B): il contributo è tale da ridurre l'incidenza canone annuo/ISE fino al 24% (per un importo massimo arrotondato ad euro 2.325,00 annui).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica. Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante calcolato viene decurtato dell'importo quota "B" del beneficio riferito alla locazione.

L'entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

Come indicato nella Delibera di Giunta comunale n. 104 del 25/10/2024 l'entità del contributo effettivo erogabile sarà determinata riducendo proporzionalmente il contributo teorico spettante a partire dalla riduzione del 50% e aumentando la percentuale di riduzione proporzionalmente con lo scorrere della graduatoria.

L'erogazione del contributo non può essere mai inferiore ad euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Qualora il contributo non venga riscosso entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Castiglion Fibocchi provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

Art. 7 **Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità stabilito dalla Delibera di Giunta comunale discussa in data 25/10/2024:

- priorità di erogazione ai titolari di priorità sociale collocati in fascia "A" con contributo teorico ridotto del 50% dalla prima posizione aumentando la percentuale di riduzione fino ad esaurimento delle risorse.

Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo, allegando la fotocopia delle coordinate bancarie e/o postali.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti.

Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare all'amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2025 la seguente documentazione:**

1. **le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2024**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto.

2. (*In caso di morosità*) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2024. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).

3. (*se dovuto*) l'eventuale **rinnovo del contratto** e/o **l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").

4. (*in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione*) dichiarazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone da presentarsi mediante l'apposito modulo predisposto dal Comune di Castiglion Fibocchi. Nel caso in cui il sostentamento provenga da un soggetto terzo, si dovrà presentare apposita dichiarazione della persona firmata con l'indicazione degli importi versati e allegata la dichiarazione dei redditi o Cud. La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 8 dell'art. 1, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Il Comune di Castiglion Fibocchi si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore.

Non occorre allegare la dichiarazione di un soggetto terzo, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **31 gennaio 2025** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi con lui conviventi alla data della domanda. In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **31 gennaio 2025**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza, nel corso del 2024, in un altro alloggio nel Comune di Castiglion Fibocchi, il contributo può essere erogato solo previa verifica da parte dell'ufficio servizi sociali circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8
Termini per la presentazione delle domande

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre il termine perentorio del 28 novembre 2024 ore 18:00.**

Le domande possono essere inoltrate:

1. a mezzo pec all'indirizzo c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it (solo in formato pdf)
2. a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it (solo in formato pdf)
3. all'ufficio Protocollo nei giorni e orari di apertura.

Per informazioni e consulenza nella compilazione è possibile prenotare un appuntamento allo sportello di segretariato sociale, attivo il martedì dalle 09:00 alle 13:00 chiamando il numero 0575/47484 interno 8. L'ufficio di segretariato sociale si trova in via Marchese Alessandro dal Borro n. 3/r (ufficio accanto all'anagrafe).

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Castiglion Fibocchi, www.comune.castiglionfibocchi.ar.it, nonché reperibili presso la bacheca comunale posta all'ingresso principale del Comune in Piazza Municipio 1/r.

Art. 9
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Le modalità di trattamento e i diritti degli interessati sono elencati nell'Informativa Privacy reperibile all'indirizzo:

<https://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/home/servizi/servizio~045a3d69-e98c-43c8-97fd-f05fbd954831~.html>

Art. 10
Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad inoltrare i nominativi assegnatari delle risorse alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Per informazioni telefoniche, è possibile contattare l'ufficio servizi sociali: sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it, 0575 47484 (interno 4).

Responsabile area cultura, scuola, sociale segreteria
F.to Dott.ssa Lara Fontani